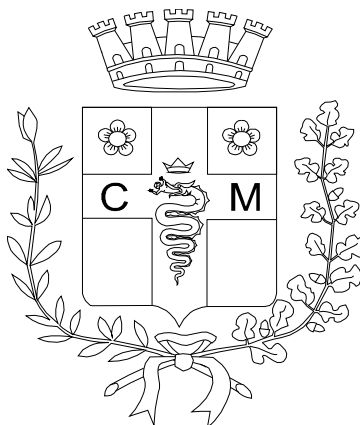


COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 19.12.2005
Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 21.01.2009
Modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 28.03.2018
Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 19.02.2025

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Quadro normativo di riferimento

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Art. 3 Criteri e definizioni generali

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 4 Tipologia degli impianti

Art. 5 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Art. 6 Ubicazione

Art. 7 Zonizzazione

Art. 8 segnalazione certificata di inizio attività ed autorizzazione

Art. 9 Concessioni.

Art. 10 Progetti particolareggiati .

Art. 11 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici .

Art. 12 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni privati.

Art. 13 Impianti posati né lungo, né in vista delle strade, su suolo o beni, pubblici o privati .

Art. 14 Limitazioni e divieti.

Art. 15 Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni.

~~Art. 16 Norme transitorie.~~

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 Tipologia degli impianti.

Art. 18 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche.

Art. 19 Quantità e ripartizione.

Art. 20 Ubicazione.

Art. 21 Zonizzazione.

Art. 22 Impianti per le affissioni dirette

Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio.

Art. 24 Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative

~~Art. 25 Norme transitorie~~

CAPO IV – INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 26 Campo di applicazione

Art. 27 Finalità ed obiettivi

Art. 28 Suddivisione del territorio.

Art. 29 Norme generali.

Art. 30 Classificazione delle insegne.

Art. 31 Disciplina dell'installazione delle insegne

Art. 32 segnalazione di inizio attività - concessioni, obblighi vigilanza e sanzioni.

~~Art. 33 Norme transitorie~~

~~Art. 34 Prescrizioni relative agli impianti esistenti~~

CAPO V – IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Art. 35. Campo di applicazione

Art. 36 Tipologia degli impianti

Art. 37 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Art. 38 Quantità e ripartizione.

Art. 39 Ubicazione

Art. 40 Zonizzazione

Art. 41 Impianti di arredo urbano privati

Art. 42 Norme applicabili

CAPO VI – TERRITORIO EXTRAURBANO NON VINCOLATO

Art. 43 Territorio extraurbano non vincolato

CAPO VII – TERRITORIO EXTRAURBANO VINCOLATO

Art. 44 Territorio extraurbano vincolato

~~Art. 45 Norme transitorie~~

~~Art. 46 Entrata in vigore~~

ALLEGATO A)- PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

ALLEGATO B) - PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO C) - INSEGNE DI ESERCIZIO

ALLEGATO D) - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

LEGENDA:

in **grassetto** le parti nuove e/o aggiornate

in ~~barrato~~ le parti eliminate

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Quadro normativo di riferimento

1.1 Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio **e del Piano delle Regole**.

1.2 Norme di rinvio:

- D.Lgs. 30/04/92 n.285 (Codice della Strada);
- DPR 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.Lgs. 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.\);](#)
- **Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31**
- [D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 \(Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada\);](#)
- [L. 7 dicembre 1999, n. 472 \(Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada\);](#)
- DPR 16/09/1996 n.610;
- DPR 17/05/96 n.270.
- **L. 27/10/2019 n.160;**
- Regolamento edilizio;
- **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, (di seguito denominato regolamento CUP);**
- **Piano delle Regole del Piano del Governo del Territorio vigente;**
- **Legge n.241/1990 per la SC.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività e per le norme sul procedimento amministrativo.**

Art.2 Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari

2.1 Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

2.2 Il presente Regolamento individua, nel rispetto delle tipologie e delle prescrizioni stabilite per ciascun tipo di mezzo pubblicitario, nelle norme citate all'Art. 1 del presente Capo:

- al Capo II, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare la

- pubblicità esterna privata;
- al Capo III, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni;
- al Capo IV, la normativa relativa alle insegne d'esercizio;
- al Capo V, la normativa relativa agli impianti pubblicitari di servizio;
- al Capo VI, la normativa relativa al territorio extraurbano non vincolato;
- al Capo VII, la normativa relativa al territorio extraurbano vincolato;

2.3 Sulla base dell'evidente funzione pubblica che i segnali di indicazione di attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, territoriali e dei luoghi di pubblico interesse di cui all'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 svolgono e della conseguente necessità di una gestione unica degli stessi al fine di garantire il miglior servizio possibile a favore dei cittadini e delle aziende, che se ne avvalgono, il servizio di posa in opera e manutenzione dei segnali di cui all'art. 39 lett. h) del Codice della Strada, *"segnali verticali turistici e del territorio"*, ~~dovrà essere~~ **sarà** affidato dall'Amministrazione Comunale in concessione ad un'unica società ~~entro un anno dall'approvazione del presente Piano.~~

2.4 Il presente Regolamento disciplina il posizionamento e la tipologia degli impianti pubblicitari, di quelli destinati alle pubbliche affissioni e delle insegne di esercizio all'interno del centro abitato del Comune di Cassano Magnago (delimitato ai sensi dell'art.3 del Nuovo Codice della Strada), tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

Nell'interno del centro abitato il presente Regolamento individua:

- a) le tipologie generali e le dimensioni massime dei cartelli e degli impianti pubblicitari, compresi quelli luminosi o illuminati, correlate alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
- b) i criteri per la collocazione dei cartelli e degli impianti pubblicitari conformemente alle disposizioni di cui agli allegati A,B,C,D.

Art. 3 Criteri e definizioni generali

3.1 Il presente Regolamento è articolato in sette Capi, dedicati rispettivamente alle Disposizioni generali, alla Pubblicità esterna privata, alle Pubbliche affissioni, alle insegne d'esercizio agli impianti pubblicitari di servizio, alla normativa di riferimento del territorio extraurbano non vincolato e vincolato.

In ossequio a quanto definito all'Art.2.1, fondamento del Piano è la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, paesaggistica e architettonica e la razionalizzazione e ridistribuzione delle varie tipologie di impianti tra le diverse località del territorio comunale, distinguendo tra centro storico, località centrali, semicentrali e periferiche e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo e commerciale.

Il piano provvede altresì a regolare una collocazione della impiantistica istituzionale

direttamente rapportata alla popolazione residente, in modo da soddisfare le esigenze di informazione.

3.2 Il presente Piano con riferimento agli impianti destinati alla pubblicità esterna privata, individua i seguenti parametri:

- a) ubicazione
- b) tipologia
- c) formato degli spazi espositivi

per ognuna delle cinque aree in cui è diviso il territorio ed individuate nella tavola 1.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 4 Tipologia degli impianti

4.1 Sono oggetto del presente Capo i seguenti impianti di pubblicità esterna:

1. Cartello permanente
2. Cartello temporaneo
3. Tabella murale permanente
4. Gonfalone/Stendardo/bandiera temporanea/**gonfiabile pubblicitario**
5. Striscione temporaneo
6. Superficie predisposta permanente
7. Gigantografie pubblicitarie/ megaposter temporanei
8. Sorgenti luminose
9. Segni orizzontali reclamistici
10. Sorgenti acustiche
11. Bacheca

4.2 Nell'allegato "A", parte integrante del presente regolamento, è prevista per ogni impianto una scheda con le indicazioni relative alle dimensioni del manufatto e dello spazio pubblicitario da esso supportato, la destinazione d'uso, oltre alle distanze che lo stesso dovrà rispettare per essere autorizzato.

Art. 5 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

5.1 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte dall'art. 49 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto al Capo VI e VII.

5.2 L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Piano e dal Codice della Strada.

Valutato il mezzo pubblicitario luminoso ed il contesto nel quale è collocato, l'ufficio

competente potrà autorizzare, all'interno del centro abitato ed ai sensi dell'art. 50 comma 3 del DPR 495/1992, deroga al limite di intensità luminosa di 150 candele per metro quadro.

I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, **ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati all'esterno dei fossi di guardia laterali alle strade; in particolare i plinti e le strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari non devono ostruire e/o restringere l'alveo dei fossati, onde permettere il libero deflusso delle acque e consentire i lavori di manutenzione.

Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 ed alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e smi.

5.3 La pubblicità su ponteggi, recinzioni, ed altre strutture di servizio di cantiere, si configura come impianto pubblicitario temporaneo; può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, ~~avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste. Detto impianto, potrà essere autorizzata (?) nell'osservanza delle norme del presente Regolamento, del Codice della strada e del D.L.vo 507/93.~~

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici deve essere utilizzato con cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale ed in particolare modo in prossimità di intersezioni.

Inoltre occorre evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali quali: pericolo, precedenza obbligo, causandone una scarsa percettibilità. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco e di triangolo, fermo restando che ogni altra forma non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

E' vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari aventi, quale unico scopo, finalità commerciali.

5.4 Tutti gli impianti per la Pubblicità esterna, da installare in modo permanente, devono rispondere ad un unico criterio progettuale, che di massima terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore RAL 7015 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. E' ammesso l'uso del legno, con funzione unicamente decorativa, solo se adeguatamente trattato (impregnazione in autoclave) e verniciato.

- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.

5.5 Gli impianti di pubblicità esterna privata temporanea su recinzioni di cantiere e ponteggi necessari per interventi edilizi possono essere installati in deroga alle distanze di cui all'Allegato A. In tali casi la SCIA ha durata sino alla comunicazione di fine lavori o al termine di validità del permesso di costruire.

Art. 6 Ubicazione

6.1 Ai fini della localizzazione degli impianti e della definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i diversi mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 3.2, il territorio comunale viene ripartito in cinque zone, definite rispettivamente

- centro storico (A),
- zona residenziale consolidata (B),
- zona degli insediamenti produttivi (C),
- zona extraurbana non vincolata (D),
- zona extraurbana vincolata (E),

ed individuate nella tavola 1 che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante. Modifiche o aggiornamenti della pianificazione urbanistica comunale che determinino variazioni alle perimetrazioni delle citate zone sono recepite dal presente Piano mediante sostituzione della tavola 1.

6.2 I cartelli e gli altri mezzi non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'Art. 14 del presente Capo.

6.3 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari di cui al presente capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art.51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

Nel caso di installazione in proprietà privata, gravata da servitù di pubblico passaggio ovvero su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente rilasciata l'autorizzazione **da parte del titolare del diritto** di cui all'art 1 del vigente regolamento-

Art. 7 Zonizzazione

7.1 Ai fini del presente capo del Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Zone di salvaguardia: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte della perimetrazione della zona "A" della tavola 1 (centro storico).
- Zone di salvaguardia attenuata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "B" della tavola 1 (edilizia consolidata o zone residenziali di completamento.).
- Zone a normativa parametrizzata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "C" della tavola 1(aree destinate a complessi

insediativi per il terziario (commercio, servizi), nonché le zone degli insediamenti con destinazione produttiva. Vi appartengono anche le seguenti vie interessate da viabilità e trasporti di rilevanza sovracomunale, fino ad una distanza di mt. 5 dal limite della carreggiata: via Venegoni, via Verdi, P.za Libertà, via IV novembre, via De Gasperi, via Marconi, via Moro, via Bonicalza fino alla fine del centro abitato (come evidenziate in verde nella tavola n. 1).

- Zona extraurbana non vincolata: sono le zone facenti parte del territorio extraurbano non vincolato, e corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del Codice della Strada D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 **e ss.mm.ii. ed all'interno del D.P.R. n. 31/2017.** Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "D".
- Zona extraurbana vincolata: corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 diversa da quella definita al precedente titolo VI e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 **e ss.mm.ii. ed all'interno del D.P.R. n. 31/2017.** Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "E".

7.2 La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni degli impianti pubblicitari ammessi in ciascuna zona territoriale omogenea situata all'interno del centro abitato. (I limiti di superficie sono da riferirsi a ciascuna facciata).

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

7.3 Nelle Zone di salvaguardia "A" qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa esclusivamente l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- Pubblicità Esterna temporanea di soggetti non commerciali:
 - striscioni, stendardi, gonfaloni, mega poster;
 - cartelli di superficie minore o uguale a 1 mq;
- Pubblicità Esterna temporanea commerciale e privata:
 - striscioni, stendardi, gonfaloni e megaposter;
- Pubblicità esterna temporanea istituzionale:

- striscioni, standardi, gonfaloni e megaposter;
- cartelli di superficie inferiore o uguale a 1 mq;
- Pubblicità esterna permanente istituzionale, commerciale e privata:
 - impianti abbinati a pensilina e palina autobus;
 - impianti abbinati ad elementi d'arredo urbano;
- Altra pubblicità:
 - impianti pubblicitari privati posizionati sul luogo di esercizio (targhe, insegne, etc.) di superficie inferiore o uguale a 3 mq

7.4 Nelle Zone di salvaguardia attenuata "B" è ammessa esclusivamente l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- Pubblicità Esterna temporanea commerciale e privata:
 - striscioni, standardi gonfaloni e megaposter;
 - cartelli di superficie inferiore o uguale a 1 mq;
- Pubblicità esterna temporanea istituzionale e non commerciale:
 - striscioni, standardi gonfaloni e megaposter;
 - cartelli di superficie inferiore o uguale a 6 mq;
- Pubblicità esterna permanente istituzionale, commerciale e privata:
 - cartelli di superficie inferiore o uguale a 4 mq;
 - cartelli a messaggio variabile;
 - tabelle murali e vetrine; se manifesti, si tenga conto delle prescrizioni del c. 1, art. 51 Regolamento Codice della strada;
 - impianti abbinati a pensilina e palina autobus;
 - impianti abbinati ad elementi di arredo urbano
 - insegne speciali;
 - Gigantografie pubblicitarie/ megaposter temporanei

7.5 Nelle Zone a normativa parametrizzata "C" è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari.

7.6 La normativa riguardante il territorio comunale extraurbano non vincolato è individuata nel capo VI del presente Piano, mentre la normativa riguardante il territorio comunale extraurbano vincolato è individuata nel capo VII del presente Piano.

7.7 Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti del presente articolo, l'allegato A indica ammissibilità e parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di impianto e per ciascuna zona territoriale, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Le norme di cui al presente articolo dovranno essere sempre rispettate con l'eccezione delle installazioni da eseguire all'interno di aree particolari nelle quali, in funzione di un progetto particolareggiato, vengano norme diverse.

Art. 8 Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed autorizzazione

8.1 Fatto salvo il disposto degli artt. 9 e 14 del presente Capo, l'installazione di impianti pubblicitari (ad eccezione degli impianti di cui all'Allegato B) **e D**), ~~allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.L.vo 507/93,~~ è soggetta a preventiva presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta o riguardi impianti temporanei.

Quanto sopra con esclusione della nuova installazione e rinnovo di un cartello permanente, come definito nell'Allegato A punto 1, le quali sono soggette a preventiva istanza di autorizzazione in bollo.

8.2 L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'installazione di un cartello permanente oggetto di istanza può essere iniziata dopo avere ottenuto regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cassano Magnago,istruisce il procedimento ai sensi della legge n241/1990.

~~in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione/istanza di cui al comma precedente, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallo SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni (art. 19 comma 3 L. 241/90?). È fatto comunque salvo il potere dello SUAP di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90.~~

Nei casi in cui la SCIA/istanza preveda l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

8.3 La segnalazione di inizio attività/istanza deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) documentazione tecnica indicante il luogo esatto nonché la zona ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le distanze dell'impianto dagli elementi prescritti nell'allegato A, (distanze ciglio strada, altri impianti pubblicitari, segnali stradali, installazioni semaforiche, ecc.);
- c) autocertificazione dei materiali utilizzati, disegno illustrativo e idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;

- d) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
- e) il nulla osta del condominio, ove necessario;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della SCIA a tutte le condizioni contenute nel presente Piano;
- g) ~~eventuale copia della dichiarazione di cui all'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità su modello predisposto e messo a disposizione dal gestore del servizio.~~

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere allegata documentazione che ne attesti la disponibilità.

La Segnalazione di inizio attività/istanza dovrà essere presentata dalla persona direttamente interessata o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.; ogni SCIA/istanza dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari.

Se la richiesta è avanzata da un ente non commerciale (movimento, associazione, ente ecclesiastico, politico) la SCIA/istanza deve essere presentata da un rappresentante dell'ente che, a norma dello statuto, ne abbia la rappresentanza.

8.4 In attesa dell'attivazione della modalità telematica di presentazione delle istanze sul portale istituzionale, la SCIA e tutta la documentazione allegata, potrà essere presentata con posta elettronica certificata; **l'istanza di autorizzazione viene presentata sul portale comunale.**

8.5 La durata della S.C.I.A./Autorizzazione è individuata come segue:

- a) Nel caso di pubblicità temporanea, la S.C.I.A. dovrà indicare la durata della stessa, comunque non superiore a mesi 3 (tre);
- b) Nel caso di S.C.I.A. connesse alle concessioni di cui al successivo art. 9, le stesse hanno la medesima durata delle concessioni a cui si riferiscono;
- c) ~~Negli altri casi non possono eccedere la durata di anni 3 (tre). Indicazioni di durate superiori o mancanti determineranno l'automatica sostituzione con la durata di anni 3 (tre);~~
- c) L'autorizzazione all'installazione di cartello permanente non eccede la durata di anni 3 (tre);
- d) Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni la rimozione deve, in ogni caso, avvenire entro le ventiquattro ore successive al termine della manifestazione o dell'iniziativa pubblicizzata;
- e) Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

~~8.6 Con presentazione di nuova D.I.A. potrà essere rinnovato, per eguale periodo, la pubblicità non temporanea di cui ai punti precedenti.~~

8.7 L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere eseguita, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

In caso di impianto, che rimanga privo di messaggio pubblicitario per oltre 30 giorni dal verbale di accertamento da parte degli agenti di Polizia Locale, sarà emesso provvedimento di decadenza dell'autorizzazione e di rimozione del medesimo.

8.8 L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro i successivi trenta giorni dalla data in cui la S.C.I.A./autorizzazione è divenuta efficace.

8.9 Il titolare della scia/autorizzazione ha l'obbligo di:

a) rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal Codice della Strada e dal presente Regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei manufatti installati e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon funzionamento;

c) adempiere nei termini prescritti, oltre alle disposizioni risultanti dal modello di SCIA/autorizzazione predisposto dall'amministrazione comunale, anche a quelle impartite dal Comune ad integrazione dello stesso modello durante la fase istruttoria o, successive, a seguito di intervenute e motivate esigenze;

~~d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o annullamento del silenzio serbato dalla P.A. sulla istanza, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune~~

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, o in caso siano venute meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in qualsiasi altro caso di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;

e) installare sugli impianti permanenti gli estremi dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate nell'art. 55 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e

ss.mm.ii.;

8.10 L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale prevista dall'articolo 23 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), assume anche una valenza edilizia-urbanistica e pertanto non richiede il rilascio di un ulteriore titolo abilitativo previsto dal D.p.r. n. 380/2001. Sono fatte salve le necessarie richieste da presentare all'ufficio comunale competente qualora l'impianto ricada all'interno di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi della vigente normativa nazionale, regionale e comunale.

Art. 9 Concessioni.

9.1 L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale anche appartenenti al patrimonio indisponibile, o dati in godimento dal Comune, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari degli spazi risultanti dal presente Piano.

9.2 La concessione è rilasciata dal responsabile dello Sportello Unico per le attività Produttive, di cui al precedente art. 8.2, previa deliberazione d'idoneo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale indicante le aree non disponibili a tale utilizzo.

9.3 La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.

Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.

Nel caso di assenza di richieste per l'assegnazione delle aree con le modalità di cui al comma 3, l'assenso all'utilizzo del suolo pubblico potrà avvenire con le modalità di cui all'art. 19 L. 241/90 qualora la Dichiarazione contenga quanto indicato al successivo comma 5 ed abbia durata non superiore a 3 (tre) anni.

9.4 La concessione di aree appartenenti al patrimonio disponibile comporta, oltre al pagamento del canone, di cui al regolamento CUP, di occupazione di suolo pubblico "COSAP", ove dovuto a norma del relativo vigente regolamento, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità. Per le aree appartenenti al patrimonio indisponibile si applicherà il canone unico patrimoniale.

9.5 La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo di cui al precedente punto 9.4 dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per

eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

9.6 La concessione ha durata massima di nove anni. Allo scadere della concessione, l'Amministrazione può procedere al rinnovo ovvero può procedere secondo le stesse modalità previste dal precedente punto 9.3.

9.7 L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio alle pertinenti e compatibili disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.10 Progetti particolareggiati e gestione a proprie spese di aree comunali.

10.1 La Giunta Comunale della Città di Cassano Magnago potrà, a seguito della approvazione del presente Regolamento, approvare progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del centro abitato caratterizzate dalla presenza di emergenze funzionali o architettoniche.

10.2 Sono esentati dal pagamento dell'imposta pubblicitaria per l'installazione degli impianti con superficie non superiore a mq. 1,5 coloro che, tramite convenzione stipulata con il competente ufficio comunale, gestiscono a propria cura e spese aree comunali o in disponibilità del Comune

Art.11 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici.

11.1 L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dal centro abitato, consentita dall'art. 23 del decreto legislativo 285/92 e modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 360/93 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste nel capo VI e VII.

11.2 All'interno del centro abitato, come perimetrato ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 14.04.1998 e s.m.i., si osservano le disposizioni seguenti:

- a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'art. 5 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente Piano.
- b) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96.

Art.12 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni privati.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del presente Capo, l'autorizzazione/**S.C.I.A.** per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato comporta il nulla osta da parte del proprietario del suolo o del bene.

Art.13 Impianti posati né lungo, né in vista delle strade, su suolo o beni, pubblici o privati.

13.1 L'installazione di impianti pubblicitari su suolo o beni di cui al presente articolo, è autorizzata, previo nulla osta del proprietario ed alle condizioni da questo dettate, anche in deroga alle disposizioni del presente Piano, su parere dello SUAP.

13.2 Sono fatte salve le disposizioni ex art. 14 del presente Capo.

Art.14 Limitazioni e divieti.

14.1 Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 **e ss.mm.ii. ed all'interno del D.P.R. n. 31/2017** è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

14.2 Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel punto precedente è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

14.3 Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, e sugli altri beni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, nella zona di rispetto dei cimiteri, Chiese e altri luoghi di culto è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

14.4 Nelle località di cui al primo capoverso e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo capoverso, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

14.5 Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente Piano, si applicano i divieti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, è fatto divieto di collocare mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne obbligatorie per legge (quali: Farmacie, Ospedali, Polizia, Carabinieri, ecc.)

14.6 E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico. E' vietato

utilizzare alberi, pali di reti tecnologiche, impianti della segnaletica stradale o strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente. E' consentito l'utilizzo di pali dell'illuminazione da parte di soggetti autorizzati dal proprietario degli stessi previa sottoscrizione di una convenzione con il comune di Cassano Magnago. La convenzione dovrà prevedere la possibilità, per l'Amministrazione comunale, di posizionare cartelli segnaletici stradali e di servizio sui pali dell'illuminazione in essa indicati.

~~14.7 Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti sono, altresì, da rispettare le limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati nell'allegato "A", parte integrante del presente Piano.~~

14.8. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari sulle seguenti aree, utilizzate per installare tabelloni elettorali e definite nell'allegato elaborato tecnico (allegato 1):

N. 1 – VIA DON MILANI (NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE)

N. 2 – VIA VISCONTI (NEI PRESSI DI PIAZZA SANTA MARIA)

N. 3 – VIA DUBINI

N. 4 – PIAZZA XXV APRILE

N. 5 – VIA SILVIO PELLICO (INCROCIO VIA DE GASPERI)

N. 6 – VIA NENNI (LUNGO IL TRATTO DI RECINZIONE DELLA PISCINA COMUNALE)

N. 7 – VIA GASPAROLI (TRA VIA FERMI E VIA UNGARETTI)

N. 8 - VIA SAN PIO X (NEI PRESSI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE)

La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

Art.15 Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni e concessioni.

15.1 Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni/concessioni/**S.C.I.A..**

15.2 Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni/**S.C.I.A..**

15.3 Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia con le modalità contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

~~15.4 Per le violazioni delle norme del presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 507/93 (Legge 27/12/2019 n. 190) nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta~~

~~giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.—L'Ufficio competente dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.~~

15.5 L'amministrazione comunale, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste ~~dall'art. 10 del D. Lgs. 507/93.~~ **dalla Legge 27/12/2019 n. 190.**

15.6 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

~~15.7 I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del presente piano generale degli impianti.~~

Art. 16 Norme Transitorie

~~16.1 Tutti gli impianti pubblicitari di cui al presente Capo, installati e regolati da autorizzazioni/concessioni all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione/concessione, entro tre anni (???)dall'entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico.~~

~~16.2 Allo scadere di tale termine, qualora l'impianto debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, il titolare dell'autorizzazione avrà diritto al rimborso delle somme — eventualmente anticipate, — pertinenti — la — durata — residua dell'autorizzazione/concessione non sfruttata.~~

~~16.3 Le autorizzazioni/concessioni con scadenza antecedente al predetto termine, saranno rinnovate solo se adeguate o adeguabili alle norme del presente Piano.~~

~~16.4 Gli impianti pubblicitari esistenti ed ammissibili dal presente piano, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel piano stesso, sono sottoposti a revisione ed alla conseguente conferma dell'autorizzazione, del nulla osta, ovvero di diniego. Tale verifica sarà conseguente alla richiesta che ciascun interessato dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano.(devono presentare richiesta di verifica??)~~

~~16.5 Pertanto, i titolari di autorizzazione/concessione, nel termine di un anno come~~

sopra precisato, dovranno rivolgere apposita istanza allo S.U.A.P., secondo le modalità indicate dall'art. 8.3, atta ad ottenere conferma dell'autorizzazione o del nulla osta per ciascun impianto.

16.6 L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare l'esito dell'istanza entro 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo, l'Amministrazione potrà proporre una o più opzioni di adeguamento dell'installazione, ovvero, qualora non possibile, indicherà la data entro la quale il manufatto dovrà essere rimosso a spese e a cura del titolare con contestuale ripristino dei luoghi, data che non potrà comunque superare 120 giorni dalla comunicazione di rimozione.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.17 Tipologia degli impianti

17.1 Gli impianti delle pubbliche affissioni possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) impianti fissi per esposizioni di striscioni commerciali
- b) plance a muro per l'affissione di manifesti aventi superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da altre strutture;
- c) tabelloni (stendardi e bacheche) e altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti e avvisi funebri
- d) assiti, steccati, impalcature, e ripari di ogni genere compresi quelli intorno ai cantieri edili; purché forniti di adeguata superficie,
- e) altri spazi ritenuti di volta in volta idonei dal Responsabile dello SUAP, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente Piano e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

17.2 Gli impianti rientranti nelle tipologie descritte alle lettere d) ed e) non vengono considerati ai fini del computo della superficie complessiva obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni. L'uso degli spazi di cui alle lettere d) ed e) non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art.18 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

18.1 Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Cassano Magnago Servizio Pubbliche Affissioni" e il numero di individuazione dell'impianto.

18.2 E' vietato il posizionamento di impianti pubblicitari sui bordi dei marciapiedi.

18.3 Gli impianti specificamente destinati alle comunicazioni da parte di soggetti non commerciali sono individuati secondo quanto previsto all'art. 7 punto 2 del presente regolamento. Tali impianti, la cui collocazione è destinata a luoghi di transito pedonale, costituiscono elemento integrante e qualificante dell'arredo urbano. Per tipologia e struttura gli impianti a tale scopo destinati devono essere facilmente distinguibili da quelli destinati a scopi commerciali.

Art.19 Quantità e ripartizione

19.1 La superficie dell'impianto per le pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti ed è comunque non inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.

19.2 Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 e 18 del decreto legislativo n. 507/93,

la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 20.754 unità registrata al 31/12/2004 non deve essere inferiore a circa 240 metri quadrati (20 x 12), pari a 342 fogli del formato 70x100 centimetri.

19.3 Il regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni determina quanto delle superfici di cui al presente capo debba essere destinato ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, alle affissioni di natura commerciale ed alle affissioni dirette di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 507/93.

19.4 Nell'allegato "D" vengono riportate le modalità per il posizionamento e le dimensioni di ogni singolo spazio da destinarsi alla pubblica affissione.

Art.20 Ubicazione

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Art.21 Zonizzazione

21.1 Ai fini del presente Capo del Regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Zone di salvaguardia: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte della perimetrazione della zona "A" della tavola 1 (centro storico).
- Zone di salvaguardia attenuata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "B" della tavola 1 (edilizia consolidata o zone residenziali di completamento.).
- Zone a normativa parametrizzata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "C" della tavola 1 (aree destinate a complessi insediativi per il terziario (commercio, servizi,)), nonché le zone degli insediamenti con destinazione produttiva. Vi appartengono anche le seguenti vie interessate da viabilità e trasporti di rilevanza sovracomunale, fino ad una distanza di mt. 5 dal limite della carreggiata: Via Venegoni, via Verdi, P.za Libertà, via IV novembre, via De Gasperi, via Marconi, via Moro, via Bonicalza fino alla fine del centro abitato come evidenziate in rosso nella tavola n. 1.
- Zona extraurbana non vincolata: sono le zone facenti parte del territorio extraurbano non vincolato e corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42. Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "D".
- Zona extraurbana vincolata: corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 diversa da quella definita al titolo VI e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42. Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "E".

Modifiche o aggiornamenti della pianificazione urbanistica comunale che determinino variazioni alle perimetrazioni delle citate zone sono recepite dal presente Piano mediante sostituzione della tavola 1.

21.2 Nelle Zone di salvaguardia "A" qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- tabelle murali di superficie inferiore o uguale a 4 mq.

21.3 Nelle Zone di salvaguardia attenuata "B" è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- tabelle murali di qualsiasi superficie;
- cartelli di superficie inferiore o uguale a 4 mq;
- superfici predisposte.

21.4 Nelle Zone a normativa parametrizzata "C" è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari di cui all'art. 17.

21.5 La normativa riguardante il territorio comunale extraurbano non vincolato è individuata nel capo VI del presente Piano, mentre la normativa riguardante il territorio comunale extraurbano vincolato è individuata nel capo VII del presente Piano. Ai mezzi pubblicitari di cui all'art. 17 si applicheranno le prescrizioni previste per i cartelli dall'art. 43.

21.6 Oltre a quanto stabilito dal presente Piano, nell'allegato "B" viene indicata l'ammissibilità dei parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di impianto e per ciascuna zona territoriale, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme, dovranno essere sempre rispettate con l'eccezione delle installazioni da effettuare all'interno di aree particolari nelle quali, in funzione di un progetto particolareggiato, vigano norme diverse.

~~21.7 La suddivisione di cui sopra determina le maggiorazioni della tariffa normale determinata dalla Giunta Comunale come stabilito dal regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.~~

Art.22 Impianti per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal Piano generale degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, nei modi di cui al precedente art. 9, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art.23 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

23.1 Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cassano Magnago costituiscono servizio obbligatorio.

23.2 L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dalla legge 190/2019, nonché dal vigente Regolamento CUP.

Art.24 Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative.

24.1 Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

24.2 Le affissioni abusive, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 2 giorni. In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

24.3 Alle affissioni abusive, si applicano, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.

Art.25 Norme transitorie

~~25.1 Tutti gli impianti affissionali già installati all'entrata in vigore del presente Piano, non rispondenti alle disposizioni dello stesso, saranno adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico. Per gli impianti privati vigono le medesime disposizioni di cui all'art. 16 del Capo II.~~

CAPO IV – INSEGNE D'ESERCIZIO

Art.26 Campo di applicazione

26.1 Le norme del presente Capo si applicano ai mezzi della Pubblicità privata sul luogo di esercizio, comunemente definiti insegne d'esercizio, ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali **di dimensioni non superiori a quanto previsto all'allegato C)** all'art. 48 del D.P.R. 610/96, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, installati nella sede dell'attività, a cui si riferiscono, o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

26.2 Nell'allegato "C", parte integrante del presente regolamento, è prevista per ogni tipologia di impianto una scheda con le indicazioni relative alle dimensioni del manufatto e dello spazio pubblicitario da esso supportato, la destinazione d'uso, oltre alle distanze che lo stesso dovrà rispettare per essere autorizzato.

Art.27 Finalità ed obiettivi

27.1 Finalità del presente capo è definire le norme cui dovranno attenersi le insegne pubblicitarie poste sugli edifici secondo i criteri seguenti:

- armonizzazione con il contesto urbano in cui si inseriscono;
 - rispetto e tutela dei beni di interesse storico e delle bellezze naturali;
 - salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;
 - rispetto e tutela delle caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione.

Tali norme introducano altresì elementi di garanzia e salvaguardia nei confronti dei temi:

- della sicurezza
- del decoro e della compatibilità ambientale
- della funzionalità

27.2 L'insieme delle norme vuole garantire che le insegne non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo alla sicurezza, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare che quella pedonale. Particolare attenzione, oltre ai criteri di tipo antinfortunistico, è stata posta agli aspetti propriamente visivi, ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

27.3 La presente disciplina, per i principi stessi cui si è ispirata nella sua formulazione (tra i quali, in prevalenza, quello di compatibilità ambientale), vuole garantire che le insegne non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo formale all'ambiente naturale o di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto storico cittadino, diventino per le loro caratteristiche e per il posizionamento, elementi di arredo e occasione di arricchimento del panorama urbano. A questo scopo, le norme del presente regolamento disciplinano, oltre i criteri di compatibilità con le diverse parti del territorio, anche le caratteristiche estetiche e strutturali delle diverse tipologie.

27.4 Attenzione viene riservata al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che le insegne non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio, andando invece, ove possibile, ad aumentarne la leggibilità, costituendo utile informazione per i cittadini circa la presenza di esercizi commerciali o altre strutture di loro interesse.

Art.28 Suddivisione del territorio

28.1 Ai fini del presente Capo il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Zone di salvaguardia: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte della perimetrazione della zona "A" della tavola 1 (centro storico)
- Zone di salvaguardia attenuata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "B" della tavola 1 (edilizia consolidata o zone residenziali di completamento.)
- Zone a normativa parametrizzata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "C" della tavola 1 (aree destinate a complessi insediativi per il terziario (commercio, servizi), nonché le zone degli insediamenti con destinazione produttiva.
- Zona extraurbana non vincolata: sono le zone facenti parte del territorio extraurbano non vincolato, , e corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42. Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "D".
- Zona extraurbana vincolata: corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 diversa da quella definita al precedente titolo VI e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42. Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "E".

Modifiche o aggiornamenti della pianificazione urbanistica comunale che determinino variazioni alle perimetrazioni delle citate zone, sono recepite dal presente Piano mediante sostituzione della tavola 1.

28.2 Le insegne da installare su edifici storici vincolati ai sensi del [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#), devono comunque attenersi alla normativa della zona A.

Art.29 Norme generali

29.1 L'insegna è elemento di primaria importanza nell'arredo commerciale, non solo per la sua funzione segnaletica, ma come integrazione alla decorazione stessa della vetrina: esprime uno dei fattori chiave del commercio nell'identificazione e nella presentazione del negozio, ed interviene anche nella qualificazione dello spazio urbano. Ma se l'assenza

di insegne (tipica delle aree commercialmente deboli) è carenza di caratterizzazione dello spazio nella sua funzione, è importante rilevare che un'eccessiva ridondanza nei luoghi più rappresentativi del commercio può provocare non solo l'alterazione della loro immagine, ma anche difficoltà nella lettura dei singoli messaggi: l'equilibrio complessivo della via commerciale deriva quindi anche da un rapporto corretto tra i diversi segnali.

In generale la presente Normativa farà comunque riferimento al principio secondo il quale il livello espressivo e formale rappresentato dall'insieme delle insegne urbane si colloca su un piano inferiore rispetto a quello delle architetture, a qualunque epoca storica esse appartengano. Come conseguenza il criterio principale di accettabilità per una qualsiasi insegna sarà quello della sua adeguatezza alle superfici architettoniche su cui insiste.

Si richiamano di seguito i criteri generali cui dovranno adeguarsi tutte le insegne comprese nell'ambito del territorio comunale.

29.2 L'insegna deve riassumere schematicamente l'attività del commerciante, il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti e ciò utilizzando uno o più logotipi quanto più brevi possibili. Nel caso in cui il messaggio diventi complesso e tenti di fornire una somma di informazioni rischiano di non giungere a destinazione. Anche ai fini della leggibilità e nel rispetto delle norme della comunicazione pubblicitaria l'insegna deve comunicare in modo semplice: l'informazione deve essere sintetica e breve. Una ridondanza di informazioni non è propria dell'insegna ma del cartello pubblicitario.

29.3 La massima linearità della grafia, e l'uniformità del carattere tipografico contribuiscono alla massima leggibilità e capacità di memorizzazione del messaggio. Dovrà essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili e contorti.

In linea di massima si predilige un carattere "bastone" per edifici e zone di recente impianto, ed un carattere "con grazie" per edifici e zone storiche. La varietà e la dimensione dei caratteri, anche se indipendenti, ottengono un risultato finale assai discutibile.

29.4 La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tener conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.). Appaiono ad esempio fuori luogo, e spesso fuori scala, le lunghissime insegne a fascia o a bandiera in strade pedonalizzate, dove la velocità di percorrenza è tale da consentire una agevole lettura anche della più piccola vetrofania, mentre, per contro possono essere utili lungo le grandi arterie di scorrimento.

29.5 L'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopraluce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine.

29.6 Le insegne pubblicitarie dovranno avere sagoma regolare; l'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente ai quanto stabilito all'art. 49 D.P.R. 495/92.

Saranno sempre da escludere nelle zone storiche tutti i colori puri.

29.7 I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie non dovranno essere deperibili e dovranno resistere agli agenti atmosferici.

29.8 Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m. dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, 100 m. dalle curve, 100 m. dai raccordi o dalle intersezioni. In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria.

Art.30 Classificazione delle insegne

Nell'allegato "C", parte integrante del presente regolamento, sono indicate per ogni tipo di insegna le dimensioni e le distanze che lo stesso dovrà rispettare per essere autorizzato.

Art.31 Disciplina dell'installazione delle insegne

31.1 La normativa generale di zona definisce e individua le tipologie e le dimensioni delle insegne ammesse in ciascuna zona territoriale omogenea situata all'interno del centro abitato.

31.2 Zona "A" - Zone di salvaguardia: si definiscono zone di salvaguardia le zone facenti parte della perimetrazione della zona "A" della tavola 1 (centro storico).

In queste zone qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. ~~Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.~~

E' ammessa l'installazione esclusivamente delle seguenti tipologie poste frontalmente:

- plance
- targhe
- pannelli
- bassorilievi
- sculture
- mosaici
- fregi
- stendardi
- lettere singole

31.3 Zona "B" - - Zone di salvaguardia attenuata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "B" della tavola 1 (edilizia consolidata o zone residenziali di completamento.)

In queste zone qualsiasi insegna deve essere progettata, realizzata ed installata in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa l'installazione delle seguenti tipologie di insegne:

- plance
- targhe
- pannelli
- lettere singole
- filamenti
- neon
- bassorilievi
- sculture
- mosaici
- fregi
- stendardi fissi
- cassonetti
- **tende**

31.4 Zona "C" - Zone a normativa parametrizzata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "C" della tavola 1 comprendenti aree destinate a complessi insediativi per il terziario (commercio, servizi), nonché le zone degli insediamenti con destinazione produttiva.

In tali zone è ammessa l'installazione di qualsiasi tipologia di insegna.

31.5 Oltre a quanto stabilito al punto 1 del presente articolo, nell'allegato "C" vengono indicati i criteri di ammissibilità e i parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di insegna e per ciascuna zona territoriale, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme, dovranno essere sempre rispettate con l'eccezione delle installazioni da effettuare all'interno di aree particolari nelle quali, in funzione di un progetto particolareggiato, vigano norme diverse.

31.6 Il posizionamento di qualsiasi insegna, oltre a uniformarsi agli indirizzi generali sopra elencati e a quanto eventualmente previsto dal Regolamento edilizio, dovrà sempre rispettare le prescrizioni previste dall'allegato "C".

31.7 Si definiscono i seguenti criteri dimensionali e di posizionamento delle insegne

riguardanti l'intero territorio comunale.

A. Dimensione massima assoluta:

- insegne frontali: superficie massima 20 mq., se posta parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza di fabbricati ma sempre collocata parallelamente al senso di marcia; se la superficie di ciascuna facciata dell'edificio è superiore a mq.100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq.100, fino al limite di mq.50;
- insegne bandiera: superficie massima mq 6

B. Dimensione massima relativa per gli impianti in zona "A" (compresa dei serramenti):

- insegne frontali 20% luce vetrina
- insegne bandiera 10% luce vetrina

C. Altezza minima da terra:

- insegne frontali ml 3,5
- insegne bandiera ml 4

D. Sporgenza massima:

- insegne frontali ml 0,5
- insegne bandiera ml 1,5

E. Distanza minima da finestre di edifici di civile abitazione (per insegne luminose a bandiera):

- insegne bandiera ml 2,5

F. Distanza minima dai semafori:

- insegne bandiera ml 20

G. Distanza minima da insegne di pubblica utilità, servizio o emergenza (farmacie, ospedali, ecc.):

- insegne bandiera ml 30

I cassonetti luminosi sono preferibilmente da evitare negli edifici inferiori a 3 piani fuori terra. Quando vi siano più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione del foro, non sono ammesse insegne continue. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a ml. 0,5.

31.8 Si individuano i seguenti criteri di collocazione delle insegne.

- a) L'insegna deve essere collocata preferibilmente entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente).
- b) Sulle facciate che presentino decorazioni possono essere utilizzate solamente insegne a caratteri indipendenti.
- c) Le cornici in pietra e gli stipiti sono parte integrante delle aperture e non possono essere interrotte dall'insegna.
- d) Nelle lunette dei portici dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne.
- e) Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

Eventuali tende, purché anch'esse integrate con il disegno di facciata, potranno recare richiami all'insegna principale.

Le insegne di sagoma irregolare sono consentite unicamente per le tipologie a bandiera. E' consentito il posizionamento di insegne anche di sagoma irregolare nelle porzioni di facciata interposte fra le aperture, purché in aderenza e di superficie non superiore a 0,5 mq.

Le insegne non possono in nessun caso cancellare il disegno di balconi e parti decorative, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

In presenza di scenografie urbane di particolare rilievo, le insegne a bandiera potranno essere motivatamente diniegate.

31.9 Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi, con riferimento al D.M. 16.1-1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"..

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni materiali compatibili con l'edilizia storica, che sono da consigliarsi tuttavia anche per interventi in edilizia recente:

- Il legno, con l'avvertenza che anche il suo trattamento gioca un ruolo importante (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
- La pietra e i marmi, possibilmente locali o assimilabili;
- I metalli: ottone, rame, bronzo, ferro e acciaio (non lucido);
- Il vetro, con caratteri preferibilmente monocromatici;
- I materiali plastici sono correttamente utilizzabili in alcuni casi: in lastra piana, come sostituto del vetro; in caratteri indipendenti scatolari, ma non a luce indiretta, e preferibilmente a superficie opaca e monocromatici; eventualmente a pannello scatolare, sotto condizione che si tratti di piccole superfici e che la struttura sia rigorosamente contenuta all'interno del filo di facciata o di cornice.

Materiali sconsigliati per l'edilizia storica, e da utilizzare con molta cautela sono:

- i materiali plastici, eccetto nei casi sopra esposti;
- l'alluminio anodizzato e le leghe leggere degradabili;
- insiemi complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici.

Sono tassativamente da evitare tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

Quando si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari, o a materiali compatibili con l'arredo esistente: materiali e grafica possono essere elemento di valorizzazione, ma anche di degrado.

Benché non strettamente definibili come insegne, si ritiene utile stabilire una categoria

relativa alle bacheche.

Si tratta di cassonetti di profondità limitata, protetti da un fronte vetrato apribile, tale tipologia è assimilata ai cassonetti e disciplinata al punto 4 dell'allegato "C".

Art. 32. Segnalazione di inizio attività - Concessioni, obblighi, vigilanza e sanzioni

32.1 Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica e edilizia, il posizionamento di insegne, nonché la concessione ad occupare, con l'insegna, il sottostante suolo pubblico, è soggetta a preventiva presentazione di segnalazione di inizio attività indirizzata allo S.U.A.P. del comune di Cassano Magnago.

32.2 L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cassano Magnago,istruisce il procedimento ai sensi della legge n241/1990.

~~in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallo SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art 19 comma 3 l. 241/90.~~

~~È fatto comunque salvo il potere dello SUAP di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90.~~

Nei casi in cui la SCIA preveda l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

La segnalazione di inizio attività deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente che dovrà essere il soggetto titolare dell'attività a cui l'insegna si riferisce o un operatore pubblicitario regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. delegato dal titolare dell'attività;

b) progetto completo delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure in scala 1:20, completo di una Tavola di Inserimento Ambientale (T.I.A.) atta ad illustrare l'integrazione dell'insegna nel suo contesto, qualora il progetto riguardi immobili siti all'interno della zona A e/o immobili vincolati ai sensi della D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ,

c) Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R 445 del 28.12.2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, sarà realizzato e sarà

posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme vigenti a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

d) Rilievo fotografico delle adiacenze urbane; ~~cioè almeno due fotografie a colori in originale (cm.10x15)~~

e) Nulla osta del proprietario dello stabile **all'installazione dell'insegna**; ~~ed in ogni caso, una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati.~~

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della SCIA a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

g) ~~eventuale copia della segnalazione di cui all'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità su modello predisposto e messo a disposizione dal gestore del servizio.~~

h) Planimetria in scala adeguata indicante il sito di installazione.

Nel caso di insegne, che utilizzino circuiti elettrici, si dovrà allegare certificazione di conformità alla normativa vigente comprese norme CEI.

32.3 In attesa dell'attivazione della modalità telematica di presentazione delle istanze sul portale istituzionale, la SCIA, e tutta la documentazione allegata, ~~potrà essere presentata in duplice copia all'ufficio competente, oppure~~ **dovrà essere** inviata con posta elettronica certificata con apposizione della firma digitale su ciascun documento.

Per gli impianti pubblicitari da installare nell'ambito delle zone "E" ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, è necessario attendere il rilascio dell'autorizzazione ambientale paesaggistica per collocare l'insegna.

La durata della S.C.I.A. è di anni 3 (tre). Indicazioni di durate superiori o mancanti determineranno l'automatica sostituzione con la durata di anni 3 (tre). Con presentazione di nuova S.C.I.A. potrà essere rinnovato, per eguale periodo, la pubblicità di cui ai punti precedenti. L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro i successivi trenta giorni dalla data in cui la SCIA è divenuta efficace.

32.4 E' fatto obbligo al titolare della S.C.I.A. di:

a) rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal Codice della Strada e dal presente Regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei manufatti installati e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon funzionamento;

c) adempiere nei termini prescritti, oltre alle disposizioni risultanti dal modello di S.C.I.A. predisposto dall'amministrazione comunale, anche a quelle impartite dal Comune ad integrazione dello stesso modello durante la fase istruttoria o, successive, a seguito di

intervenute e motivate esigenze;

- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o annullamento del silenzio serbato dalla P.A. sull'istanza **sulla S.C.I.A.**, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

f) tenere, presso la sede o residenza del titolare della scia, l'originale della stessa, presentarla agli agenti che svolgono i servizi di polizia locale e stradale o su richiesta di comandi od uffici dai quali essi dipendono;

32.5 Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale, ognuno per competenza, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento delle insegne rispetto a quanto dichiarato. Gli stessi enti possono vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione; ~~nel verbale deve essere fatta menzione della violazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.~~

Il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, la rimozione qualora l'autore della violazione non abbia provveduto direttamente.

Le spese di copertura e rimozione saranno a carico del trasgressore.

Ulteriore affissione sui mezzi coperti comporta gli estremi di reato di cui all'art. 664 del C.P..

32.6 In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento o in caso di installazione abusiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, il responsabile della violazione sarà assoggettato alle sanzioni previste dalla normativa vigente, ~~che regola la materia; all'art.24 del D.Lgs. 507/93 con le procedure di cui alla Legge 689/91;~~

~~Delle eventuali sanzione accessorie, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93 deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento di violazione. Le insegne d'esercizio esposte abusivamente e rimosse d'ufficio possono essere oggetto di confisca ai sensi dell'art.20 della L. 24.11.81 n.689 a garanzia delle sanzioni amministrative e delle spese di rimozione.~~

La pubblicità sanitaria abusiva sarà sanzionata anche dalle norme specifiche previste dalla Legge 5.2.92 n. 175;

32.7 La S.C.I.A. per l'installazione degli impianti pubblicitari presentata in base alla disciplina speciale prevista dall'articolo 23 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), assume anche una valenza edilizia-urbanistica e pertanto non richiede il rilascio

di un ulteriore titolo abilitativo previsto dal D.p.r. n. 380/2001. Sono fatte salve le necessarie richieste da presentare all'ufficio comunale competente qualora l'impianto ricada all'interno di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi della vigente normativa nazionale, regionale e comunale.

Art.33 Norme transitorie

~~33.1 Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra e sporgenza dalla parete.~~

Art.34 Prescrizioni relative agli impianti esistenti

~~34.1 Le insegne installate sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora eccedano i limiti di tolleranza di cui al precedente art. 33 del presente Capo, devono essere adeguate a spese e cure del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di tre anni (???) a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano, salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico.~~

~~34.2 Qualora non sia possibile l'adeguamento, entro tale termine, l'Amministrazione Comunale indicherà la data entro la quale l'insegna dovrà essere rimossa a cura e spese del titolare; data che non potrà comunque eccedere i 120 giorni dalla comunicazione di rimozione.~~

CAPO V – IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Art.35 Campo di applicazione

35.1 Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente, quale scopo primario, un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, impianti per messaggi variabili per l'informazione automobilistica, o simili).

35.2 La collocazione di impianti pubblicitari di servizio può essere affidata a soggetti terzi mediante contratto di servizio contenente tale facoltà.

35.3 L'Amministrazione Comunale o la società affidataria di cui al punto precedente, hanno la facoltà di rilasciare in concessione la titolarità dei posizionamenti di tali impianti ad una o più ditte operanti nel settore; tali concessioni saranno rinnovate ogni tre anni. Il concessionario permette l'uso degli impianti previsti nel piano ai soggetti che, precedentemente autorizzati, ne facciano richiesta ed introita il corrispettivo fissato in concessione per l'utilizzo dell'impianto, oltre all'imposta di pubblicità

35.4 Nel caso di cui al comma precedente il soggetto incaricato è responsabile:

- dell'adeguamento della segnaletica stradale di cui all'art. 37 del Codice della Strada nel rispetto dello stesso Codice e del Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
- della posa, rimozione e gestione degli impianti pubblicitari di cui al presente capo presenti sul territorio comunale.

35.5 L'attività del concessionario deve essere improntata all'efficacia in termini di soddisfacimento della domanda ed economicità di gestione da realizzare tramite l'utilizzo di tutti i mezzi operativi in grado di migliorare il servizio.

Art.36 Tipologia degli impianti

36.1 Gli impianti di arredo urbano possono rientrare nelle seguenti tipologie:

1. transenne parapetonali,
2. impianto abbinato a elementi di arredo urbano (orologio, segna parcheggio, indicatori di fermata bus, toponomastica, telefoni pubblici, cestini, panchine),
3. pensilina per fermate autobus,
4. impianti adeguati all'inserimento di messaggi variabili per l'informazione automobilistica.

36.2 La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapetonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno

una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m. 1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapetonale è autorizzato dallo SUAP e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto (concessionario).

Sono consentiti su strade di tipo E ed F, con le prescrizioni di cui all'art.23 C.d.S.; riguardo la tipologia e la localizzazione si farà riferimento al punto 1 dell'allegato "C".

36.3 Gli elementi di arredo urbano e di servizio con messaggi pubblicitari (pensiline, fermate autobus, orologi, cestini, panchine, rastrelliere per cicli e motocicli, lampioni, fioriere, giochi ed attrezzature per l'infanzia ed il tempo libero, altre strutture di arredo urbano) sono consentiti in tutte le zone della città, in spazi pubblici, ad uso pubblico, parchi e giardini aperti al pubblico;

Per la tipologia e localizzazione si fa riferimento all'allegato "C".

Gli impianti di pubblici servizi e di concessionari di pubblici servizi (es.: ENEL, TELECOM, strutture per la raccolta differenziata dei rifiuti) sono consentiti in tutte le zone della città, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'ufficio S.U.A.P. che rilascerà la relativa autorizzazione.

Art.37 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti dovranno costituire elemento integrante e qualificante dell'arredo urbano e dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Cassano Magnago Servizio Pubbliche Affissioni" e il numero di individuazione dell'impianto.

Per tipologia e struttura gli impianti a tale scopo destinati sono facilmente distinguibili da quelli destinati a scopi commerciali.

Art.38 Quantità e ripartizione

Non sono previsti limiti numerici

Art.39 Ubicazione

Gli impianti da destinare all'arredo urbano sono autorizzati, su richiesta del concessionario di cui all'art. 35, dallo S.U.A.P. nel rispetto delle prescrizioni del presente piano.

Art.40 Zonizzazione

40.1 Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Zone di salvaguardia: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte della perimetrazione della zona "A" della tavola 1 (centro storico)
- Zone di salvaguardia attenuata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "B" della tavola 1 (edilizia consolidata o zone residenziali di completamento.)
- Zone a normativa parametrizzata: sono le zone facenti parte della perimetrazione della zona "C" della tavola 1 (aree destinate a complessi insediativi per il terziario (commercio, servizi,)), nonché le zone degli insediamenti con destinazione produttiva. Vi appartengono anche le seguenti vie interessate da viabilità e trasporti di rilevanza sovracomunale, fino ad una distanza di mt. 5 dal limite della carreggiata: Via Venegoni, via Verdi, P.za Libertà, via IV novembre, via De Gasperi, via Marconi, via Moro, via Bonicalza fino all'incrocio evidenziate in verde nella tavola n. 1.
- Zona extraurbana non vincolata: sono le zone facenti parte del territorio extraurbano non vincolato, , e corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42. Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "D".
- Zona extraurbana vincolata: corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 diversa da quella definita al precedente titolo VI e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42. Sono evidenziate nella tavola 1 come zona "E".

Modifiche o aggiornamenti della pianificazione urbanistica comunale che determinino variazioni alle perimetrazioni delle citate zone sono recepite dal presente Piano mediante sostituzione della tavola 1.

40.2 Nelle Zone di attenzione "A" qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario permanente o temporaneo deve essere progettato, realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma, colore e materiali con l'ambiente circostante. Vi sarà quindi una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nell'esprimere eventuali motivati dinieghi al rilascio di autorizzazioni.

E' ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari indicati all'art. 36 con i numeri 1,2,3.

40.3 Nelle Zone di attenzione attenuata "B", nelle Zone a normativa parametrizzata "C" e nelle zone "D" e "E" è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari di cui all'art. 36.

40.4 Oltre a quanto stabilito dal presente Piano, nell'allegato "D" è individuata la normativa di ammissibilità e i parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di impianto e per ciascuna zona territoriale, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme, dovranno essere sempre rispettate con l'eccezione delle installazioni da effettuare all'interno di aree particolari nelle quali, in funzione di un progetto particolareggiato, vigano norme diverse.

Art.41 Impianti di arredo urbano privati.

Nel rispetto della tipologia e distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano generale degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, nei modi di cui al precedente art. 9 e 35, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari integrati ad attrezzature di arredo urbano.

Art.42. Norme compatibili al presente Capo

Al presente capo si applicano le norme di cui agli impianti pubblicitari in quanto compatibili e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.

CAPO VI - TERRITORIO EXTRAURBANO NON VINCOLATO

Art. 43 Territorio extraurbano non vincolato

43.1 La zona "D" - territorio extraurbano non vincolato - corrisponde alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 con esclusione di quelle sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 **e ss.mm.ii. ed all'interno del D.P.R. n. 31/2017**, che vengono invece individuate come Zona "E" - territorio extraurbano vincolato - e normate dal successivo capo.

Nella zona "D" sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti dal presente regolamento nel rispetto della L.R. 27-3-2000 n. 17 e smi.

43.2 Normativa generale di zona

43.2.1. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari, valgono in generale i disposti degli artt. 48, 49, 50, 51, 52, del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti specificazioni :

43.2.2. Cartelli ed insegne d'esercizio

43.2.2.1 i cartelli e le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 6 mq, anche se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati;

43.2.2.2 il posizionamento dei mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

1. 3 m dal limite della carreggiata;
2. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
3. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
4. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
5. 150 m prima dei segnali di indicazione;
6. 100 m dopo i segnali di indicazione;
7. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
8. 250 m prima delle intersezioni;
9. 100 m dopo le intersezioni;
10. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

43.2.2.3 le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

43.2.2.4 nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

43.2.2.5 i cartelli non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

43.2.2.6 il posizionamento dei mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

1. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
2. in corrispondenza delle intersezioni;
3. lungo le curve (definite all'articolo 3, comma 1, punto 20 del codice della strada come 'raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
4. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
5. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
6. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
7. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
8. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

43.2.2.7 le norme di cui al comma 2.2.2 (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) e 2.2.6 punto 3, non si applicano per le insegne di esercizio, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m.

43.2.2.8 nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

43.2.2.9 nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

43.2.2.10 può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme sopra specificate, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

43.2.3. Altri mezzi pubblicitari

43.2.3.1 per gli altri mezzi pubblicitari valgono le seguenti disposizioni:

43.2.3.2 ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite al comma 2.2 sottopunto 2), 3), 4), 5), 6) ed 7). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

43.2.3.3 per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 50 m

43.2.3.4 per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le precedenti distanze minime.

43.2.3.5 le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

43.2.3.6 l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, così come per le locandine e gli standardi, i quali possono essere installati anche per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

43.2.3.7 i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

1. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
2. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle

ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime.

43.2.4 Messaggi variabili e impianti luminosi

43.2.4.1 per i messaggi variabili e impianti luminosi valgono le seguenti disposizioni:

43.2.4.2 i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento

43.2.4.3 nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione;

43.2.4.4 per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

43.2.5 Al presente capo si applicano le norme di cui agli impianti pubblicitari in quanto compatibili e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.

CAPO VII - TERRITORIO EXTRAURBANO VINCOLATO

Art. 44 Territorio extraurbano vincolato

44.1 La zona "E" - territorio extraurbano vincolato - corrisponde alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 diversa da quella definita al precedente capo VI e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 **e ss.mm.ii. ed all'interno del D.P.R. n. 31/2017.**

44.2 Nella zona "E" sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

- insegne d'esercizio
- preinsegne

Sono vietati:

- cartelli
- striscioni, locandine e stendardi
- segni orizzontali reclamistici
- impianti di pubblicità o propaganda.

44.3 Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari consentiti, valgono in generale i disposti degli artt. 48, 49, 50, 51, 52, del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, con le specifiche di cui al precedente Capo VI relativamente alle insegne di esercizio ed alle preinsegne

Art.45 Norme transitorie

~~Tutti gli impianti affissionali già installati all'entrata in vigore del presente Piano, non rispondenti alle disposizioni dello stesso, saranno adeguati entro tre anni(???) dall'approvazione del presente Regolamento salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico. Per gli impianti privati vigono le medesime disposizioni di cui all'art. 16 del Capo II.~~

Art.46 Entrata in vigore

~~Il presente Piano Generale degli impianti pubblicitari entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.~~

~~Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.~~

ALLEGATO "A"

PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

La pubblicità esterna privata si suddivide nelle seguenti categorie :

1. Cartello permanente
2. Cartello temporaneo
3. Tabella murale permanente
4. Gonfalone/Stendardo/bandiera temporaneo
5. Striscione temporaneo
6. Superficie predisposta permanente
7. Gigantografie pubblicitarie/ megaposter temporanei
8. Sorgenti luminose
9. Segni orizzontali reclamistici
10. Sorgenti acustiche
11. Bacheca
12. Preinsegna permanente
13. Veicoli pubblicitari

1 - CARTELLO PERMANENTE

Il cartello permanente è un elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Superficie massima 18 mq.

- Posizione rispetto al suolo:
 - fino a 3 mq.
 - H. min (margine inferiore) m. 1,2
 - H. max (margine superiore) m. 4
 - fino a 18 mq
 - H. min (margine inferiore) m. 2,2
 - H. max (margine superiore) m. 7,5
 - H. min. (margine inferiore) mt. 2,60 se posizionato su un marciapiede o su un'area oggetto di transito pedonale
 - **H. min. (margine inferiore) mt. 3,00 se la proiezione del cartello ricade su pista ciclabile o su un'area oggetto di transito ciclabile**
- Distanze dal margine carreggiata: ml 0.3 se paralleli all'asse viario ml 1 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da altri impianti: ml 10 se paralleli all'asse viario, ml 15 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 15 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.

- Distanze da curve, gallerie, **cunette-avvallamenti trasversali** e dossi ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da rotatorie: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario. **La distanza deve essere calcolata dal punto denominato "striscia di arresto" nella figura 10 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 19/4/2006.**
- Distanze da edifici o recinzioni: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario. **Tali distanze sono derogabili esclusivamente in presenza di autorizzazione espressa da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione**
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: **ml 20 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.**

Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%.

2 - CARTELLO TEMPORANEO

Il Cartello temporaneo è un manufatto **monofacciale o bifacciale**, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 ~~per ciascuna faccia~~, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti. Non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a 3- **6** di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

ZONA A - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

ZONA B C D E - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

- Distanze dal margine carreggiata ml 0,5
- Distanze da altri impianti ml 10
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 se paralleli ml 15 se a bandiera
- Distanze da curve, gallerie, cunette, **avvallamenti trasversali** e dossi ml 10

se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario

- Distanze da intersezioni semaforiche ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario

Non può essere luminoso.

~~Sono altresì consentite le installazioni di cartelli pubblicitari di cantieri edili, all'interno di aree private di pertinenza, con dimensioni massime di metri 8 per metri 4, autorizzabili sino al termine di validità del permesso di costruire.~~

3 - TABELLA MURALE PERMANENTE

La tabella murale permanente è un elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima ammessa 18 mq,.

- Posizione rispetto al suolo (margine inferiore) Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50
- Distanze dal margine carreggiata: ml 0.3 sia paralleli all'asse viario che perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da altri impianti ml 5 se paralleli all'asse viario ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario. Tali distanze valgono sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm.
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da edifici o recinzioni: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario, da misurare solo da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt.
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml 20 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario. Tali distanze valgono sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm.

Le distanze previste devono essere aumentate del 50% in presenza di tabelle luminose o illuminate.

In deroga alle distanze, indicate nel presente articolo, è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione

4 - GONFALONE - STENDARDO TEMPORANEO - GONFIABILE PUBBLICITARIO

Il gonfalone o standardo temporaneo è un elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a 3 mq.

- Posizione rispetto al suolo
 - H. min (margine inferiore). Per impianti perpendicolari all'asse viario H min. 2,80 ml se su aree pedonali e 4,5 ml se su sedi viarie.
- Distanze da curve, gallerie, cunette **avvallamenti trasversali** e dossi solo nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario ml 15.
- Distanze da intersezioni semaforiche ml 20.
- Distanze dal margine carreggiata ml 0,5.
- Distanze da altri impianti ml 10.
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10

Il gonfiabile pubblicitario (quali archi gonfiabili, gazebo, igloo, stand) è soggetto al pagamento di imposta pubblicitaria ai sensi del vigente Regolamento CUP.

Per poter essere installato deve possedere il marchio CE e tutte le caratteristiche di sicurezza e stabilità previste dalla vigente normativa. Deve altresì avere un'assicurazione in corso di validità per eventuali danni arrecati a terze persone.

5 - STRISCIONE TEMPORANEO

Elemento bidimensionale posizionato lungo vie o piazze realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria su superficie di appoggio o, comunque, aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

- Posizione rispetto al suolo: nessuna prescrizione.
- Distanze dal margine carreggiata: ml 0.3 sia paralleli all'asse viario che perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da altri impianti ml 5 se paralleli all'asse viario ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da edifici o recinzioni: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario, da misurare solo da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt.
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml 20 se

paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
Tali distanze valgono sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi
distanti tra loro meno di 50 cm.

Le distanze previste devono essere aumentate del 50% in presenza di striscioni
luminosi o illuminati.

L'installazione è consentita solo per manifestazioni, spettacoli, iniziative commerciali e
culturali , nel periodo che va' dalla settimana precedente alla 24 ore successive
l'iniziativa cui si riferisce, comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.

Gli striscioni di associazioni culturali, sportive, sindacali, ricreative e del tempo libero non
devono contenere loghi pubblicitari, superiori al 5% della superficie totale esposta.

**In deroga alle distanze indicate nel presente articolo, è ammessa
l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di
autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione.**

6 - SUPERFICIE PREDISPOSTA PERMANENTE

Spazio ricavato sulla superficie piana di una struttura in elevazione (muro di controterra, parete di edificio, steccato, etc.) circoscritto da una cornice dipinta.

Superficie massima ammessa 3,5mq,.

Non è mai consentita la creazione di superfici predisposte sulle pareti di edifici storici.

- posizione rispetto al suolo: H. min (margine inferiore) ml 0,5
- Distanze dal margine carreggiata: ml 0.3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da altri impianti: ml 5
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da curve, gallerie, cunette, **avvallamenti trasversali** e dossi: ml 10
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da edifici o recinzioni: ml 3 Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50 Da misurare solo da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml 20

Distanze sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm.

N.B. i gruppi sono consentiti esclusivamente per spazi di dimensioni < 4 mq.

Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione.

7 - MEGAPOSTER TEMPORANEO

Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione E' consentito in particolare su fronti ciechi **di edifici e/o** su ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione

Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

- Posizione rispetto al suolo: nessuna prescrizione
- Distanze da altri impianti: ml 15 se paralleli all'asse viario ml 30 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da segnali stradali: ml.10
- Distanze da curve, gallerie cunette **avvallamenti trasversali** e dossi: ml10
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da edifici o recinzioni: ml 15 Le distanze sono misurate solamente da

pareti finestate di edifici fronteggianti per oltre 3 ml.

- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml **25** se paralleli all'asse viario ml 40 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viari.

Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o, più semplicemente, la facciata dell'edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati.

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione

8 - SORGENTE LUMINOSA

Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Quanto al presente punto viene autorizzato dallo S.U.A.P. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50 del DPR 495/1992.

9 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale di scritte in caratteri alfa-numeriche, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Sono consentiti solo in aree ad uso pubblico inerenti a strutture commerciali, ricettive, industriali, sportive.

Possono essere realizzati in materiali rimovibili, ma ben ancorati al momento dell'utilizzo e possono essere posizionali lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.

Quanto al presente punto viene autorizzato dallo S.U.A.P. nel rispetto delle prescrizioni del presente piano.

10 - SORGENTE ACUSTICA-PUBBLICITA' SONORA

Per sorgente acustica si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è vietata in centro abitato, fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose e del tempo libero, e sarà autorizzata dall'Ente proprietario della strada o, in centro abitato, dal responsabile dello S.U.A.P. che ne detterà le prescrizioni e gli orari. Tale pubblicità è consentita nelle ventiquattrore precedenti la manifestazione e nel corso della sua durata. E' consentita altresì la pubblicità elettorale come prevista dalla Legge 24.04.75, n.130.

11 - BACHECA

Si tratta di strutture parallelepipedi, costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico trasparente, posizionate in aderenza ad un fabbricato. Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

Gli impianti plurimi dovranno essere realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche sopra descritte.

Non è ammessa alcuna sporgenza rispetto al filo di fabbrica.

Non sono ammesse forme irregolari né raggruppamenti di più bacheche

PRESCRIZIONE ZONA A non ammessi

PRESCRIZIONE ZONA B/C Solo Piano Terra

Alla D.I.A. dovranno essere allegati disegni in scala 1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un'area del fronte estesa pari a 2 volte la lunghezza dell'insegna verso destra e sinistra ed 1 volta l'altezza dell'insegna verso l'alto).

I cassonetti possono essere illuminati solo per luci riflesse

Posizione: interna al muro - in spessore di muro - esterna al muro.

12 - PREINSEGNA PERMANENTE

Per preinsegna si intende la scritta in caratteri alfa-numeric, completata di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Ha forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt. x 0,20 mt. e superiori di 1,50 mt. x 0,30 mt. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Nel centro abitato il posizionamento non può essere inferiore a:

- mt.15 prima dalle intersezioni stradali,
- mt.1,50 dal limite della carreggiata e comunque in ottemperanza alla L. Regionale 20.02.1989 n. 6.
- mt. 10 dagli altri segnali di pericolo, di direzione e da altri mezzi pubblicitari.
- E' fatto salvo il posizionamento in aderenza agli edifici, o a filari d'alberi o recinzioni chiusi.

Sulla stessa struttura possono essere inserite massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia.

Eventuali cartelli ubicazionali di caratteristiche e dimensioni diverse da quelle prescritte dal Codice della Strada sono ammessi, ma regolamentati a tutti gli effetti come cartelli

di cui al punto n. 1 del presente allegato.

13- Veicoli pubblicitari

1. Per la pubblicità sui veicoli valgono le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 e di cui all'art. 57 del D.P.R. 16.12.1992 n.495; essa può essere effettuata solo mediante autoveicoli speciali omologati ai sensi dell'art. 203, comma 1, lettera q), del D.P.R. 16.12.1992 n.495 *(autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo)*.
2. La localizzazione dei veicoli pubblicitari è ammessa negli spazi in cui è consentita la sosta, previo ottenimento di specifica autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e presentazione scia per pubblicità temporanea, se la sosta è di durata superiore alle 48 ore.

ALLEGATO "B"

PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - STRISCIONE TEMPORANEO

Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento. Può essere posizionato esclusivamente su impianti di sostegno, situati su aree pubbliche, svincolati dalle costruzioni adiacenti.

- Dimensioni
 - h max 1 ml in zona "A", 1,5 ml in tutte le altre.
- posizione rispetto al suolo
 - h min (margine inferiore) 5,1 ml
 - h max (margine superiore) 9 ml
- **distanza da edifici o recinzioni ml 2**
- Superficie massima mq. 10
- La distanza tra altri impianti simili non sarà minore di 25 ml.
- Nessuna prescrizione di distanze da intersezioni semaforiche fatta salva la visibilità dell'impianto semaforico da almeno 50 ml.

L'installazione è consentita solo per manifestazioni, spettacoli, iniziative commerciali e culturali, nel periodo che va' dalla settimana precedente alla 24 ore successive l'iniziativa cui si riferisce, comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.

Gli striscioni di associazioni culturali, sportive, sindacali, ricreative e del tempo libero non devono contenere loghi pubblicitari, superiori al 5% della superficie totale esposta.

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione.

2 - TABELLA MURALE PERMANENTE

Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi sia istituzionale che commerciale, direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima ammessa 18 mq.

- Posizione rispetto al suolo (margine inferiore) Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50
- Distanze dal margine carreggiata: ml 0.3 sia paralleli all'asse viario che perpendicolari all'asse viario.

- Distanze da altri impianti ml 5 se paralleli all'asse viario ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario. Tali distanze valgono sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm.
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da edifici o recinzioni: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario, da misurare solo da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt.
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml 20 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario. Tali distanze valgono sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm.

Le distanze previste devono essere aumentate del 50% in presenza di tabelle luminose o illuminate.

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione.

3 - SUPERFICIE PREDISPOSTA PERMANENTE

Spazio ricavato sulla superficie piana di una struttura in elevazione (muro di controterra, parete di edificio, stucco, etc.) circoscritto da una cornice dipinta.

Superficie massima ammessa 3,5mq,.

Non è mai consentita la creazione di superfici predisposte sulle pareti di edifici storici.

- posizione rispetto al suolo: H. min (margine inferiore) ml 0,5
- Distanze dal margine carreggiata: ml 0.3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da altri impianti : ml 5
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da curve, gallerie, cunette **avvallamenti trasversali** e dossi: ml 10
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- ~~Distanze da edifici o recinzioni: ml 3 per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50 da misurare solo da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt-~~
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml 20.

Distanze sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm.

N.B. i gruppi sono consentiti esclusivamente per spazi di dimensioni < 4 mq.

Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione

4 - CARTELLO PERMANENTE

Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

- Superficie massima 18 mq.
- Posizione rispetto al suolo:
 - fino a 3 mq.
 - H. min (margine inferiore) m. 1,2
 - H. max (margine superiore) m. 4
 - fino a 18 mq
 - H. min (margine inferiore) m. 2,2
 - H. max (margine superiore) m. 7,5
 - H. min. (margine inferiore) mt. 2,60 se posizionato su un marciapiede o su un'area oggetto di transito pedonale
- Distanze dal margine carreggiata: ml 0.3 se paralleli all'asse viario ml 1 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da altri impianti: ml 10 se paralleli all'asse viario, ml 15 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 15 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da curve, gallerie, cunette **avvallamenti trasversali** e dossi: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- **Distanze da rotatorie: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario. La distanza deve essere calcolata dal punto denominato "striscia di arresto" nella figura 10 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 19/4/2006**
- **Distanze da edifici o recinzioni: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 3 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.**
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml 20 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.

NOTE Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo è ammessa

l'installazione degli impianti pubblicitari esclusivamente in presenza di autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio o della recinzione.

5 - MAXI MANIFESTO

Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie interamente vincolata in aderenza a superfici piane di una struttura in elevazione (pareti cieche di edificio)

Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

- Posizione rispetto al suolo: nessuna prescrizione
- Distanze da altri impianti: ml 15 se paralleli all'asse viario ml 30 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da segnali stradali:ml.10
- Distanze da curve, gallerie cunette **avvallamenti trasversali** e dossi: ml10
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 se paralleli all'asse viario ml 20 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario
- Distanze da edifici o recinzioni: ml 15 **Le distanze sono misurate solamente da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 ml.**
- Distanze da monumenti, edifici storici **e pubblici, opere d'arte: ml 25 se paralleli all'asse viario ml 40 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario**

ALLEGATO "C"

INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne si suddividono in due categorie principali:

FRONTALI

Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.

Possono essere posizionate:

- In aderenza (l'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata.)
- A distanza (L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.)
- Inclinata (L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa, generalmente orientata verso il basso)
- In spessore di muro (L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondo della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.)
- Interna (L'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondo della stessa e presenta la sua superficie esterna arretrata rispetto al filo della facciata stessa)

Tipologie

- 1 - Plance - Targhe – Pannelli
- 2 - Filamento Neon
- 3 - Lettere Singole
- 4 – Cassonetti
- 5 - Vetrofanie - Vetrografie
- 6 - Bassorilievi - Sculture - Mosaici - Fregi - Graffiti

A BANDIERA

Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Successivamente si classificano per tipo e posizione.

Si distinguono se hanno strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria) o ad andamento prevalente verticale.

Possono essere appese quando la struttura è generalmente sospesa ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare o a ponte quando le strutture sono poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.

L'illuminazione consente un'ulteriore tipo di classificazione:

- Non illuminate

- Filamento neon
- Luce interna (insegna luminosa)
- Retroilluminata
- Cassonetto luminoso positivo (cassonetto opaco-lettere luminose)
- Cassonetto luminoso negativo (cassonetto luminoso-lettere opache)

Tipologie:

- 1 Plance - Targhe - Pannelli
- 2 Filamento Neon
- 3 Lettere Singole
- 4 Cassonetti
- 5 Stendardi Fissi - Sculture - Trafori

1 - PLANCE – TARGHE – PANNELLI

Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, plexiglas, pietra e posizionate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Vengono illuminate da una sorgente esterna, da filamenti neon o da lettere luminose.

Quelle non luminose potranno avere uno spessore massimo di cm. 5. La posizione se frontale potrà essere in aderenza, a distanza o inclinata e se a bandiera: orizzontale, verticale, appesa, a ponte.

Possono essere collocate all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse.

Nella zona "A", se posizionati al di sopra di eventuali cornici o stipiti, dovranno avere misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa.

Paravista o mantovane all'interno di finestre dovranno avere H max 60 cm., su bassi fabbricati H. max m.1,20.

La grafica dovrà essere chiara su fondo scuro.

Le distanze sono stabilite nell'art. 31 del Piano Generale.

Dovranno essere prodotti, contestualmente alla ~~D.I.A.~~ **S.C.I.A.**, disegni in scala 1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un'area del fronte estesa pari a 2 volte la lunghezza dell'insegna verso destra e sinistra ed 1 volta l'altezza dell'insegna verso l'alto); se illuminate: dettagli 1/1 dell'aggancio a parete

Se l'illuminazione avviene con lampade aggettanti a mezzo di bracci si dovrà rispettare:

- sporgenza max 30 cm. per altezze da terra dei corpi illuminanti tra 250 e 450 cm.
- sporgenza max 60 cm. per altezze da terra dei corpi illuminanti tra 350 e 450 cm.

Il materiale di lampada e bracci dovrà essere coordinato con i serramenti dell'esercizio.

Per installazioni luminose o illuminate si dovrà aumentare le distanze del 50%.

Le strutture poste sopra le coperture degli edifici dovranno rispettare solo le distanze da edifici e monumenti; tali installazioni, complessivamente, non potranno superare in altezza il colmo della copertura dell'edificio su cui insistono.

2 - FILAMENTO NEON

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. E' l'insegna stessa che, in questo caso, si presenta luminosa e illuminante. E' necessaria una analisi del colore della luce nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio.

Posizione frontale: in aderenza, a distanza, inclinata

Posizione a bandiera: orizzontale – verticale - sospesa due attacchi.

E' ammesso il posizionamento sulle coperture di edifici pluripiano per una altezza max di 3 ml, in ogni caso non più di 1/4 dell'altezza al cornicione.

PRESCRIZIONE ZONA A Ammesse solo al Piano Terra e, se collocate sulle facciate, o all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. Sono ammesse se realizzate con filo singolo.

PRESCRIZIONE ZONA B Solo al Piano Terra

PRESCRIZIONE ZONA C Nessuna prescrizione

Dovranno essere allegata alla domanda disegni in scala 1:20 e 1:50 incluso prospetto con illustrazione di un'area del fronte estesa pari a 2 volte la lunghezza dell'insegna verso destra e sinistra ed 1 volta l'altezza dell'insegna verso l'alto.

Qualora illuminate dovranno essere evidenziati i dettagli 1/1 dell'aggancio a parete.

Le distanze sono stabilite nell'art. 31 del Piano Generale.

3 - LETTERE SINGOLE

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo, in legno. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. Vengono illuminate da una sorgente esterna (proiettore), oppure con luce interna. Possono essere posizionate frontalmente in aderenza o a distanza e inclinate, se a bandiera in modo orizzontale o verticale sospesa con due attacchi

Lo spessore max consentito è cm. 12; se appoggiate su un supporto o fondale opaco (plancia) devono attenersi alla normativa delle plance. Sulle coperture: su edifici pluripiano H max 3, ml in ogni caso non più di 1/4 dell'altezza del cornicione. Se illuminate la sorgente luminosa e gli elementi di elettrificazione devono sempre essere occultati.

PRESCRIZIONE ZONA A Solo Piano Terra (o piano superiore per attività di tipo non commerciale e di pubblico interesse). Obbligo di presentazione di tavola a colori

Se illuminate: sporgenza max cm. 10;

PRESCRIZIONE ZONA B

Se illuminate: sporgenza max cm. 15

PRESCRIZIONE ZONA C Se illuminate: sporgenza max cm. 15

Allegati alla ~~D.I.A.~~ **S.C.I.A.**, dovranno essere allegati disegni in scala 1:20 e 1:50

dell'insegna con prospetto illustrante un'area del fronte estesa pari a 2 volte la lunghezza dell'insegna verso destra e sinistra ed 1 volta l'altezza dell'insegna verso l'alto. Se illuminate dovranno essere prodotti i dettagli 1/1 dell'aggancio a parete e se posti sulla copertura disegni in scala 1:50 e 1:100.

4 - CASSONETTI e BACHECHE

Si tratta di strutture parallelepipedi costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. I cassonetti sono retroilluminati in positivo ed in negativo.

Non è ammessa alcuna sporgenza rispetto al filo di fabbrica.

Posizione: interna al muro - in spessore di muro

Posizione a bandiera: orizzontale – verticale sospesa con due attacchi.

Non sono ammessi sulle coperture.

Non sono ammesse forme irregolari né raggruppamenti di più cassoni (multipli o compositi).

Non sono ammessi se ad andamento verticale ($H > B$).

PRESCRIZIONE ZONA A Non ammessi

PRESCRIZIONE ZONA B Solo PT

Grafica chiara su fondo scuro e presentazione di tavola a colori

PRESCRIZIONE ZONA C nessuna

Alla ~~D.I.A.~~ **S.C.I.A.**, dovranno essere allegati disegni in scala 1:20 e 1:50 con incluso prospetto con illustrazione di un'area del fronte estesa pari a 2 volte la lunghezza dell'insegna verso destra e sinistra ed 1 volta l'altezza dell'insegna verso l'alto.

I cassonetti possono essere illuminati internamente in positivo ed in negativo.

Alle insegne realizzate con display luminoso con grafica in animazione si applicano le norme del presente punto qualora non contrastanti con i principi espressi nell'art. 29.1 del Piano.

5 - VETROFANIE – VETROGRAFIE

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina (smerigliatura, incisione con acido ecc.), possono essere direttamente sulla vetrina o direttamente sulla facciata in coerenza con la tipologia del serramento.

Le vetrofanie possono essere poste sia all'interno che all'esterno del vetro.

Dovrà essere prodotto disegno in scala 1/20 della vetrina per le vetrofanie di dimensione superiore a 0,5 mq (zerovirgolacinque).

Possono essere illuminate da sorgente esterna.

6 - BASSORILIEVI, GRAFFITI, SCULTURE, MOSAICI E FREGI

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

Sporgenza massima m.0,10.

Dovrà essere prodotto, contestualmente alla ~~D.I.A.~~ **S.C.I.A.**, disegno in scala 1/10 1/20 della vetrina e delle prospicienti, nonché del disegno tridimensionale e prospettico.

Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Posizione frontale: in aderenza - a distanza – inclinata

7. TENDE

Le tende sono manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente, a protezione di vetrine e/o ingressi. Le tende possono essere ubicate esclusivamente in aggetto su marciapiedi o percorsi pedonali – ciclabili separati dalla carreggiata stradale. L'altezza minima del filo inferiore dovrà essere pari a m 2,20. La sporgenza non dovrà superare la larghezza del marciapiede né ostacolare in alcun modo il transito pedonale.

ALLEGATO "D"

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta.

L'abbinamento dei mezzi pubblicitari, disciplinati dal presente allegato, alle premenzionate strutture di uso pubblico, è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 1 mq. elevabile in presenza di piano particolareggiato a 3 mq. In questo caso non vigono limitazioni al loro posizionamento sul territorio, fatta salva la necessità di approvazione all'installazione ai sensi del presente Piano.

Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l'installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, tipologia d'uso e durata.

Sono consentiti in tutte le zone della città, previa convenzione con l'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile S.U.A.P. su proposta del concessionario.

1 - IMPIANTI PUBBLICITARI PARAPEDONALI

Sono consentiti su strade di tipo E ed F, con le prescrizioni di cui all'art.23 C.d.S.;

Sono vietati in zone a traffico limitato e/o pedonali.

Per la tipologia e localizzazione degli impianti di cui al presente punto si fa riferimento all'art. 36 del presente Piano Generale degli Impianti pubblicitari;

2 - IMPIANTI DI SERVIZIO CON MESSAGGI PUBBLICITARI

Rientrano in questo punto i cartelli per le fermate autobus, gli orologi, i cestini, le panchine, le rastrelliere per cicli e motocicli, i lampioni, le fioriere, i giochi e le attrezzature per l'infanzia ed il tempo libero, altre strutture di arredo urbano).

Gli impianti di cui sopra sono consentiti in tutte le zone della città, in spazi pubblici, ad uso pubblico, parchi e giardini aperti al pubblico;

Per la tipologia e localizzazione si fa riferimento all'art. 36 del presente Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Rientrano nella classificazione del presente punto gli impianti di pubblici servizi e di concessionari di pubblici servizi quali: ENEL, TELECOM, strutture per la raccolta differenziata dei rifiuti.

3 - PENSILINA

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia

direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 3 mq. E' ammessa parallela agli assi viari, e se perpendicolare, solo su lato opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico. E' preferibile l'unificazione dei formati pubblicitari al 100x140 verticale.

- Distanze dal margine carreggiata: ml 1.5 se paralleli all'asse viario ml 0.85 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da segnali stradali, intersezioni: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario: ml 5 nel caso di impianti paralleli all'asse viario.
- Distanze da curve, gallerie, cunette **avvallamenti trasversali** e dossi: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da intersezioni semaforiche: ml 10 nel caso di impianti perpendicolari all'asse viario.
- Distanze da edifici o recinzioni: 80 cm.
- Distanze da monumenti, edifici storici e pubblici, opere d'arte: ml 10

4 - MEZZI PUBBLICITARI CON DISPLAY LUMINOSO

E' consentito installare mezzi pubblicitari con display luminoso con grafica in animazione per la divulgazione di messaggi pubblicitari e informazioni per la cittadinanza, previa convenzione che dovrà stabilire il tempo e il modo di funzionamento, la divisione tra messaggi di pubblica utilità e pubblicitari, le spese d'installazione, quelle di consumo di energia elettrica, i costi dell'impianto telefonico e relativo canone, la gestione gratuita per il Comune degli impianti, o di quelle parti di essi, riservati a messaggi di pubblica utilità, l'eventuale acquisizione al Comune degli stessi decorso un certo periodo di anni e quant'altro si reputerà necessario stabilire.

Il mezzo pubblicitario, se fornito di un unico schermo o display luminoso, dovrà assicurare informazioni immesse dal Comune per almeno la metà del tempo giornaliero previsto per il funzionamento; ove invece il mezzo fosse costituito da due schermi o display luminosi uno di essi sarà utilizzato completamente dal Comune per la diffusione dei propri messaggi e sarà di dimensioni almeno uguali a quello riservato alla pubblicità, salvo quanto diversamente stabilito in convenzione in relazione alle caratteristiche tecniche e all'evoluzione della tecnologia. La ripartizione tra messaggi pubblicitari e di pubblica utilità potrà avvenire anche attraverso una suddivisione degli impianti in modo che almeno la metà di questi venga utilizzata solo per messaggi di pubblica utilità (ad es. in corrispondenza della sede comunale o della biblioteca): le dimensioni dell'impianto predisposto unicamente per quest'ultimi messaggi saranno decise dal Comune in relazione al luogo della sua collocazione.

L'Amministrazione comunale dovrà gestire la diffusione dei propri messaggi in modo autonomo e in tempo reale attraverso l'installazione di apposito programma negli uffici comunali: sarà pertanto ad essa fornito il software di gestione, il manuale operativo e sarà garantita l'eventuale preparazione di un funzionario all'uso del programma.

La superficie dei citati mezzi pubblicitari non potrà essere superiore a 9 mq. e, se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza di fabbricati ma sempre collocati parallelamente al senso di marcia, a 30 mq.; se la superficie di ciascuna facciata dell'edificio è superiore a mq.100, è possibile incrementare la superficie dell'impianto nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq.100, fino al limite di mq.80.

Nel centro abitato il posizionamento non può essere inferiore a:

- mt.5 dalle intersezioni stradali;
- mt.1,50 dal limite della carreggiata e comunque in ottemperanza alla L. Regionale 20.02.1989 n. 6;
- mt. 10 dagli altri segnali di pericolo, di direzione e da altri mezzi pubblicitari.

Per il colore dei messaggi pubblicitari si rinvia all'art. 19 del presente regolamento e comunque il loro contenuto non deve essere offensivo per la pubblica morale e il buon costume nonché del sentimento religioso.

Il manufatto dovrà essere assicurato per rotture, incidenti , vandalismi e calamità naturali.

In caso di cessazione del servizio pubblicitario gli impianti che siano di proprietà di privati diventeranno del Comune senza alcun onere aggiuntivo.

Non sono ammessi mezzi pubblicitari con display luminoso aventi grafica in animazione per la divulgazione esclusiva di messaggi pubblicitari.